

## **Circolare del 17/02/2021**

### **Oggetto: Detassazione Premi di Risultato**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 29 marzo 2018, n.5/E, in risposta ad un quesito di Telefisco del 28/01/2021, ha confermato per i premi di risultato erogati nel 2021 la possibilità di accesso a tutti i benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2016, anche con integrazione:

- di accordi di secondo livello
- di accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti.

Ciò consente di **rimodulare i piani di incentivazione** i quali, al verificarsi di situazioni eccezionali, come l'emergenza sanitaria in atto, diventano di difficile realizzazione.

È tuttavia richiesta l'introduzione di ulteriori e alternativi obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione che dovranno essere comparati con i risultati conseguiti in un lasso di tempo definito dalle parti contrattuali.

È stato precisato, inoltre, che per aver accesso alla tassazione agevolata sui premi di risultato le parti possono stabilire che **sia sufficiente il riscontro dell'incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti contrattualmente, ovvero solamente di alcuni di essi**. Ciò vale anche con riguardo ai parametri eventualmente fissati tramite accordi integrativi.

È altresì richiesto che la condizione d'incertezza circa il raggiungimento dell'obiettivo incrementale debba sussistere al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza temporale deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente legata a uno specifico momento, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti.

Pertanto, qualora con l'accordo aziendale integrativo le parti contrattuali riescano a individuare ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione, il regime agevolativo potrà essere applicato sotto la responsabilità del



**FANELLI & PARTNERS**  
CONSULENZE AZIENDALI, SOCIETARIE, TRIBUTARIE E FINANZIARIE

---

sostituto d'imposta, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tassazione agevolata (**imposta sostitutiva del 10%**) e/o della conversione, anche parziale, del premio di risultato in welfare aziendale.

In sede di valutazione, il sostituto dovrà tenere conto che l'andamento dei parametri contrattualmente adottati può essere suscettibile di variabilità, soprattutto al verificarsi di circostanze eccezionali come quelle della pandemia e quindi ciò potrebbe consentire l'ulteriore riparametrazione degli stessi obiettivi.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio resta a Vostra completa disposizione.

Distinti saluti



---

**F&P S.r.l.**

via San Leonardo 52/F - 84131 Salerno - Codice Fiscale e Partita Iva 05014660657 - Num. REA: SA 412595

Iscrizione Registro Imprese di Salerno 05014660657 - Capitale Sociale: 10.000 euro i.v.

tel. 089 790692 / web: studio-fanelli.it / e-mail: amministrazione@studio-fanelli.it / pec: fep\_srl@pec.it / codice destinatario: W7YVJK9